



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 755

Prot. _____ del 21/09/2026

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA NICOLA CALIPARI DAL
26/09/2026 AL 28/09/2026 – ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dalla dottoressa Rosa Romeo, in qualità di Responsabile del Servizio Elettorale del comune di Reggio Calabria P.E.C. servizidemografici@pec.reggiocal.it; acquisita da questo ufficio con Prot. 18/09/2026.0234861.I, con cui si richiedeva l'istituzione del divieto di sosta temporaneo in via Nicola Calipari (già via del Torrione) nel tratto compreso tra via don Minzoni e via Domenico Romeo dalle ore 06:00 del 26/09/2026 fino alla riconsegna dei plichi il 28/09/2026 in occasione delle elezioni suppletive della Camera dei Deputati;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

dalle ore 00:00 del 26/09/2026 alle ore 23:59 del 28/09/2026

in via Nicola Calipari, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni e l'intersezione con via Domenico Romeo

- il divieto di sosta ambo i lati con rimozione coattiva e forzata;
- l'apposizione della segnaletica;

dalle ore 06:00 del 26/09/2026 alle ore 23:59 del 28/09/2026

in via Nicola Calipari, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni e l'intersezione con via Domenico Romeo

- l'interdizione alla circolazione veicolare eccetto autorizzati, forze dell'ordine e mezzi di soccorso e di emergenza;

Percorsi alternativi durante le fasi di interdizione al traffico:

- da via Nicola Calipari – verso via Renato Willermin – via Luigi Aliquò Lenzi;
- da via Nicola Calipari – verso via don Minzoni – via Nuova Friuli – via Domenico Romeo;

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: postacertificata@pec.castorespl.it; P.E.O.: info@castorespl.it;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del Regolamento di Esecuzione) integrata dal Decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente, dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- munire ogni zona oggetto delle lavorazioni di segnaletica diurna e notturna, nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro.
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dl presente dispositivo;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dal presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate e, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì _____

Il Tecnico Istruttore:

Geom.  Bongiovanni

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi


Il Dirigente

Col. Dott.  Salvatore Zucco
